

DELIBERA N. 73/2020

**GIUSEPPE XXXXXXXX / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/242202/2020)**

Il Corecom Abruzzo

NELLA riunione del Il Corecom Abruzzo del 28/07/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo;

VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo in data 19 novembre 2017;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’articolo 103, comma 1;

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

RITENUTO, alla luce di quanto stabilito dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che impone alle pubbliche amministrazioni di adottare "ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti", opportuno procedere all'adozione del provvedimento finale;

VISTA l'istanza di GIUSEPPE XXXXXXXX del 11/02/2020 acquisita con protocollo n. 0061162 del 11/02/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante contesta l'asserito illegittimo aumento dei costi di fatturazione a seguito della modifica unilaterale di contratto che ha previsto il passaggio della fatturazione mensile a 28 gg.. In particolare, per mezzo dell'Associazione XXX nell'istanza di definizione ha precisato quanto di seguito: " Il sig. Giuseppe XXXXXXXX, titolare della linea telefonica 08724XXXXXX, ha iniziato a vedersi addebitare le fatture da cadenza mensile (30 giorni) a 28 giorni." In base a tali premesse, l'utente ha richiesto: i. l'indennizzo per la modifica della fatturazione pari ad € 300,00; Allega: Copia della fattura di febbraio e maggio 2017.

2. La posizione dell'operatore

L'Operatore osserva nel merito che le avverse deduzioni e richieste sono infondate. In particolare nella memoria difensiva ha precisato che: " si specifica che a seguito dei conteggi effettuati sulla base della Delibera 269/187CONS al Signor XXXXXXXX spetta un indennizzo pari a € 41,00. Si rammenta che la Delibera 269/18/CONS prevede le modalità di calcolo per il computo del rimborso. Si allega la fattura luglio 2017 considerata per il predetto calcolo. Con riferimento alla richiesta di indennizzi pari a 300 euro, si precisa che non sono previsti dalla predetta Delibera e neppure dalla Delibera 347/18/CONS per la fattispecie in esame. Pertanto, nella denegata ipotesi in cui il Signor XXXXXXXX non accetti l'importo pari a 41 euro a titolo di rimborso generato dalla fatturazione a 28 giorni, si chiede a codesto Corecom di rigettare le ulteriori infondate ed illegittime richieste di indennizzo."

3. Motivazione della decisione

L'istante contesta l'asserito illegittimo aumento dei costi di fatturazione a seguito della modifica unilaterale di contratto che ha previsto il passaggio della fatturazione mensile a 28 gg. Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dalla parte istante può essere parzialmente accolta, come di seguito precisato. In via preliminare è opportuno rammentare che per quanto riguarda il tema della

fatturazione a 28 giorni, il Consiglio di Stato ha definitivamente confermato quanto già stabilito dalla delibera Agcom n. 499/17/CONS in cui veniva rilevato nei confronti della Società Telecom il mancato rispetto delle disposizioni introdotte dalla delibera n. 121/17/CONS in materia di rinnovo delle offerte e cadenza della fatturazione. In particolare, si constatava che le offerte di telefonia fissa, incluse quelle convergenti, presentavano una cadenza di rinnovo e una periodicità della fatturazione diversa dalla base mensile e pertanto si stabiliva la restituzione delle differenze derivanti dalla modifica del ciclo di fatturazione, da calcolarsi secondo il criterio dei cosiddetti “giorni erosi”. Infatti, l’art. 1 della sopra citata delibera Agcom n. 121/17/CONS, ha apportato modifiche all’articolo 3 della delibera Agcom n. 252/16/CONS “Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica” con l’aggiunta del comma 10 in cui è stato precisato che “Per la telefonia fissa la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione deve essere su base mensile o suoi multipli. Per la telefonia mobile la cadenza non può essere inferiore a quattro settimane. In caso di offerte convergenti con la telefonia fissa, prevale la cadenza relativa a quest’ultima”. Da quanto sopra ne deriva che con riferimento all’utenza fissa, oggetto della presente controversia, può trovare accoglimento la sola restituzione delle differenze derivanti dalla modifica del ciclo di fatturazione, da calcolarsi sulla base dei cosiddetti “giorni erosi”, atteso l’obbligo di fatturazione su base mensile imposto agli operatori a partire dal 23 giugno 2017 in base alla delibera Agcom n. 252/16/CONS, come modificata dalla delibera Agcom 121/17/CONS. Pertanto, l’operatore convenuto dovrà provvedere alla restituzione delle differenze derivanti dalla modifica del ciclo di fatturazione, da calcolarsi secondo il criterio dei cosiddetti “giorni erosi”, secondo le modalità stabilite dalla delibera Agcom 115/18/CONS, definitivamente confermata dal Consiglio di Stato. La richiesta di indennizzo di euro 300,00 non può essere accolta atteso che nel caso di specie l’Autorità con gli atti deliberativi sopra richiamati non ha previsto ulteriori somme di ristoro da riconoscere agli utenti oltre al riconoscimento del diritto alla restituzione dei “giorni erosi”. UDITA la relazione del Responsabile del Procedimento, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. 1. Il Corecom Abruzzo accoglie parzialmente l’istanza presentata dal Sig. Giuseppe XXXXXXXX nei confronti dell’operatore TIM S.p.A. nei termini sopra evidenziati; 2. La società Telecom è tenuta alla restituzione dei giorni erosi nel periodo dal 26/06/2017 al 04/05/2018 con riferimento all’utenza 0872/45XXX, secondo le modalità stabilite dall’Autorità; 3. La società Telecom deve provvedere a detta restituzione nel primo ciclo di fatturazione successivo alla notificazione della presente delibera.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

4. I termini per l'esecuzione al presente provvedimento sono computati tenuto conto di quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 23 marzo 2020.

5. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

L'Aquila 28 luglio 2020

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Giuseppe La Rana

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.